

# Comune di Lostallo



## REGOLAMENTO DI BASSA POLIZIA

## Indice

<i>Art. 1</i>	<i>Scopo e base legale</i> .....	3
<b>I.</b>	<b>QUIETE PUBBLICA</b> .....	<b>3</b>
<i>Art. 2</i>	<i>In generale</i> .....	3
<i>Art. 3</i>	<i>Prolungamento d'orario</i> .....	3
<i>Art. 4</i>	<i>Giorni di riposo pubblici</i> .....	3
<i>Art. 5</i>	<i>Fuochi all'aperto</i> .....	3
<b>II.</b>	<b>POLIZIA DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI</b> .....	<b>4</b>
<i>Art. 6</i>	<i>Orari di apertura dei negozi</i> .....	4
<i>Art. 7</i>	<i>Commercio ambulante</i> .....	4
<b>III.</b>	<b>POLIZIA SANITARIA</b> .....	<b>4</b>
<i>Art. 8</i>	<i>Depositi di letame</i> .....	4
<i>Art. 9</i>	<i>Rifiuti</i> .....	4
<i>Art. 10</i>	<i>Igiene pubblica in genere</i> .....	4
<b>IV.</b>	<b>ORDINE E SICUREZZA PUBBLICI</b> .....	<b>5</b>
<i>Art. 11</i>	<i>Custodia dei cani</i> .....	5
<i>Art. 12</i>	<i>Cavalli, altri animali di grossa taglia e animali pericolosi</i> .....	5
<b>V.</b>	<b>POLIZIA STRADALE LOCALE</b> .....	<b>6</b>
<i>Art. 13</i>	<i>Circolazione stradale</i> .....	6
<b>VI.</b>	<b>POLIZIA RURALE</b> .....	<b>6</b>
<i>Art. 14</i>	<i>Vago pascolo</i> .....	6
<i>Art. 15</i>	<i>Concimazione</i> .....	6
<b>VII.</b>	<b>DISPOSIZIONI PENALI E FINALI</b> .....	<b>7</b>
<i>Art. 16</i>	<i>Disposizioni penali</i> .....	7
<i>Art. 17</i>	<i>Disposizioni finali</i> .....	7

## **Art. 1 Scopo e base legale**

La presente Legge regola la bassa polizia sul territorio del Comune di Lostallo, segnatamente: il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblici, la polizia sanitaria, la polizia stradale locale, la polizia dell'industria e del commercio, la polizia rurale. Esso ha la sua base legale nella Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni e nella Legge sulla giustizia penale.

### I. Quiete pubblica

## **Art. 2 In generale**

Gli schiamazzi, le molestie e i rumori in genere che possono recare disturbo alla quiete e alla tranquillità pubblica e privata sono proibiti.

Le attività rumorose all'interno dell'abitato possono avvenire unicamente dal lunedì al sabato a partire dalle ore 7.00 sino alle ore 20.00.

## **Art. 3 Prolungamento d'orario**

Intrattenimenti, manifestazioni sportive e culturali, feste campestri e simili oltre l'orario di polizia possono essere autorizzate dal Municipio. La richiesta va inoltrata al Comune con almeno 15 giorni di anticipo. Per il rilascio dell'autorizzazione il Municipio valuterà gli interessi pubblici e privati in presenza, ossia gli interessi alla quiete pubblica da un lato e gli interessi alla realizzazione della manifestazione dall'altro. Il Municipio potrà assortire l'autorizzazione di vincoli e condizioni e preleverà una tassa di rilascio da fr. 50.- a fr. 200.-.

## **Art. 4 Giorni di riposo pubblici**

I giorni di riposo pubblici sono fissati e regolati dalla Legge sui giorni di riposo pubblici del Cantone dei Grigioni (C.S. 520.100).

Le attività proibite nei giorni pubblici di riposo sono definite dalla Legislazione cantonale.

## **Art. 5 Fuochi all'aperto**

Sono vietati i fuochi all'aperto senza la necessaria custodia e i fuochi all'aperto allo scopo di eliminare arbusti, erbacce, carta e ogni altra forma di rifiuto. In casi motivati, il Municipio può concedere delle deroghe.

## II. Polizia del commercio, dell'industria e degli esercizi pubblici

### **Art. 6 Orari di apertura dei negozi**

Commerci di ogni genere (esclusi gli esercizi pubblici) e negozi possono rimanere aperti dalle ore 6.30 alle ore 20.00 (art. 7 Legge sui giorni di riposo). Il Municipio può concedere eccezioni se non vi si oppongono interessi pubblici.

L'orario di lavoro nell'artigianato e industria è regolato dalle disposizioni di rango superiore. Restano riservate le norme del diritto comunale inerenti la quiete pubblica.

L'attività e gli orari d'apertura degli esercizi pubblici è regolata dalle disposizioni comunali e cantonali in materia.

### **Art. 7 Commercio ambulante**

Venditori che per scopo di lucro espongono tramite bancarelle sul territorio comunale necessitano di un'autorizzazione da parte del Municipio. Essa potrà essere rilasciata, contro versamento di una tassa da fr. 50.- a fr. 200.- se non vi si oppongono interessi pubblici.

## III. Polizia sanitaria

### **Art. 8 Depositi di letame**

Letamai all'interno del paese sono autorizzati unicamente dal 1° novembre al 10 maggio. Dopo tale data dovranno essere sgomberati e i posti di depositi puliti.

### **Art. 9 Rifiuti**

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono regolati dalle normative comunali, cantonali e federali in materia. È segnatamente proibito depositare o gettare rifiuti al di fuori dei posti di raccolta designati dal Comune o dagli enti preposti.

I rifiuti da giardino vanno depositati nei luoghi designati dal Comune oppure smaltiti in impianti di compostaggio adeguati.

Carcasse di animali, carni non atte al consumo e simili devono essere depositate nel luogo di consegna ufficiale.

### **Art. 10 Igiene pubblica in genere**

Il Municipio è autorizzato ad emanare decreti in quei casi non previsti dalla presente legge in cui fosse necessario intervenire per salvaguardare l'igiene pubblica o privata.

#### IV. Ordine e sicurezza pubblici

##### **Art. 11 Custodia dei cani**

Ogni proprietario è tenuto a custodire il proprio cane in modo che non causi danni o arrechi disturbo agli altri.

Il proprietario del cane dovrà prendere tutte le misure necessarie ad evitare danni o disturbi ai terzi e alla selvaggina e turbative alla quiete notturna o diurna del vicinato.

È vietato il libero vagare di cani all'interno dell'abitato, in particolare nelle strade, piazze e giardini aperti al pubblico. In tali luoghi i cani vanno tenuti costantemente al guinzaglio. Fuori dall'abitato è vietato lasciare girovagare cani incustoditi. Il Municipio può concedere deroghe per cani di protezione delle greggi.

In particolare è vietato usare le aree destinate al pubblico (strade, piazze, sentieri, giardini, ecc.) e le aree private altrui, in particolare i terreni coltivati, per la defecazione dei cani.

I cani devono essere muniti di collare con targhetta di controllo ufficiale. Nei luoghi aperti al pubblico i cani di indole aggressiva devono portare la museruola.

Il Municipio può ordinare l'allontanamento o la soppressione di cani che mettono in pericolo l'incolumità delle persone oppure che disturbano la quiete pubblica (specialmente di notte).

Del rispetto di queste norme sono responsabili sia il proprietario, sia il detentore, sia l'accompagnatore dell'animale. Esse sono applicabili ai cani di qualsiasi razza.

##### **Art. 12 Cavalli, altri animali di grossa taglia e animali pericolosi**

È vietato far correre all'interno dell'abitato cavalli o altri animali da tiro, tori, mucche, ecc. sia sciolti che attaccati a veicoli, ed è vietato abbandonarli all'interno dell'abitato. Cavalli, tori e altri animali di grossa taglia pericolosi vanno custoditi in modo tale da non cagionare pericolo.

Per la custodia di animali e insetti particolari, esotici o che potrebbero essere pericolosi fanno stato le prescrizioni delle autorità federali e cantonali competenti.

## **Art. 12<sup>bis</sup> Videosorveglianza del suolo pubblico**

Strade, piazze e piazzali pubblici possono essere sorvegliati tramite videocamera che non consente l'identificazione di persone.

Il Municipio può autorizzare operazioni di videosorveglianza localmente delimitate che consentono l'identificazione delle persone se l'uso della videosorveglianza appare utile e necessaria a mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici e se la collettività viene avvisata dell'uso della videosorveglianza tramite apposite insegne.

Il materiale raccolto tramite la videosorveglianza deve essere cancellato dopo un lasso di tempo massimo di 100 giorni. Resta riservata una sua conservazione per più lunga durata e la sua utilizzazione nell'ambito di un procedimento penale o civile aperto prima della scadenza dei 100 giorni.

L'utilizzazione abusiva del materiale raccolto deve essere esclusa tramite l'adozione di misure tecniche e un'organizzazione della gestione della videosorveglianza adeguate.

### V. Polizia stradale locale

## **Art. 13 Circolazione stradale**

La circolazione stradale locale è regolata dalle norme del diritto federale e cantonale in materia.

È inoltre vietato parcheggiare sulle vie pubbliche e sporcare le strade. In caso d'infrazione il Municipio potrà ordinare misure di pulizia delle strade e porre le spese relative a carico dei responsabili. Ad eccezione dei proprietari, degli affittuari e di eventuali altre persone autorizzate per legge o dai proprietari è vietato entrare nei campi e nei prati con autoveicoli.

### VI. Polizia rurale

## **Art. 14 Vago pascolo**

I fondi agricoli non sono gravati da servitù di pascolo comune.

Le zone boschive sono regolate dal diritto forestale.

## **Art. 15 Concimazione**

Su tutto il territorio comunale è consentito concimare prati e campi unicamente con concimi tradizionali (letame, colaticcio).

Per lo spargimento di colaticcio e letame valgono le disposizioni degli Uffici cantonali di agricoltura e dell'ambiente.

L'utilizzazione di qualsiasi altro concime o liquame richiede l'autorizzazione del Municipio, il quale valuterà l'idoneità del concime o del liquame tenendo in considerazione le esigenze di tutela dell'ambiente e di eventuali esalazioni moleste.

## VII. Disposizioni penali e finali

### **Art. 16 Disposizioni penali**

Contravvenzioni semplici alle norme del presente regolamento e alle decisioni del Municipio emanate in applicazione dello stesso verranno punite con una multa d'ordine di fr. 100.- Infrazioni ripetute o gravi saranno punite dal Municipio con una multa fino a fr. 20'000.-. Le spese di procedura saranno da accollare ai colpiti.

### **Art. 17 Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale. È abrogato il regolamento di bassa polizia del 1° gennaio 1955 e il Regolamento sulle concimazioni del 27 settembre 2002.

Approvato dall'Assemblea comunale il 29 marzo 2005

Art. 12<sup>bis</sup> Approvato dall'Assemblea comunale il 15 giugno 2009

### **MUNICIPIO DI LOSTALLO**

Il Sindaco: N.Giudicetti

Il Segretario: M. Valsecchi